



Copia

COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Ufficio Tecnico – Assessorato LL.PP.
UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE

Ordinanza n. 114

OGGETTO: INTERVENTI EMERGENZIALI TEMPORANEI PER FAR FRONTE AGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PM₁₀)

IL SINDACO

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:

all'art.10 comma 3 prevede "le province con i comuni interessati elaborano i piani d'intervento operativo prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento";

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n.60 che ha recepito le Direttive Europee 1999/30/CE, concernente i "Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo" e della direttiva 2000/69/CE relativa ai "Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 5/08/2002 n.109-6941 con con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art.5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.351;

VISTA la DGR della Regione Piemonte 11 novembre 2002 n.14-7623 in attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria". Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione";

VISTA la DGR della Regione Piemonte 66-3859 del 18 settembre 2006 in attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000 n.43 "Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt.7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.351. Stralcio di Piano per la mobilità."

VISTA la DGR della Regione Piemonte 57-4131 del 23 ottobre 2006 “*Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità*” in attuazione della l.r. 7 aprile 2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98 – 1247 “*Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria*”, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento;

VISTA la DGR della Regione Piemonte 64-6526 del 23/07/2007 “*Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità*” approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “*Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia*”, in particolare l’art.4 “*Valori massimi della temperatura ambiente*” e l’art.9 “*Limiti di esercizio degli impianti termici*”;

DATO ATTO che in data 5/12/2011 la centralina di riferimento per il parametro PM10 – Alessandria Lanza – ha rilevato per 17 giorni consecutivi il superamento del valore limite orario di 50 micg/mc di concentrazione di polveri per un totale di 68 giorni consecutivi di superamento dall’inizio dell’anno;

PRESO ATTO che la situazione dell’inquinamento atmosferico, rilevata dalle centraline dell’ARPA, presenta particolare criticità per quanto attiene i parametri PM10 le cui concentrazioni medie non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal DM 2 aprile 2002 n.60 come illustrato nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi presso la Provincia di Alessandria in data 5/12/2011 da parte dell’ARPA ([All.1-All.2](#));

CONSIDERATO che nel corso del suddetto Tavolo Tecnico indetto dalla Provincia di Alessandria, cui sono stati chiamati a partecipare i Comuni centro-zona - Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Serravalle Scrivia, Tortona, Valenza – , è stata individuata in maniera sinergica una strategia unitaria finalizzata all’individuazione di concrete ed efficaci azioni per contrastare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed il conseguente miglioramento della qualità dell’aria ([All.3](#));

CONSIDERATO che la descritta situazione di criticità inerente il superamento dei limiti suddetti, è generalizzata in tutta la pianura padana, che, per la particolare condizione orografica e meteorologica, richiede azioni più incisive di riduzione delle emissioni in atmosfera, concordate su area vasta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della qualità dell’aria;

CONSIDERATO che le condizioni meteo previste per i prossimi giorni sono analoghe a quelle verificatesi nelle due ultime settimane e conseguentemente non sono condizioni tali da permettere una diluizione della concentrazione di inquinanti in atmosfera;

CONSIDERATO opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

DATO ATTO che:

- il Comune di Valenza ricade in zona climatica E in quanto presenta un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000 così come definito dall'art.2 del DPR 412/93;
- l'art.3 del DPR 412/93 prevede che durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1 del medesimo DPR, non deve superare i seguenti valori:
 - 1) 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
 - 2) 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8
- l'esercizio degli impianti termici nella zona climatica E entro cui è compreso il Comune di Valenza è consentito nei limiti giornalieri di attivazione pari a 14 ore complessive comprese tra le ore 6,00 e le ore 23,00 di cui all'art.9 del DPR 412/93;

CONSIDERATO che dallo studio effettuato dalla Stazione Sperimentale Combustibili (Istituto Sperimentale ente pubblico economico fondato nel 1940 che discende dalla Sezione Combustibili dell'Istituto di Chimica Industriale di Bologna) risulta che le emissioni di polveri provenienti da caldaie e stufe alimentate a biomassa legnosa siano decisamente più impattanti rispetto alle emissioni provenienti da caldaie a metano o gasolio ([All.4](#));

RILEVATA la necessità di dover intervenire temporaneamente a limitare le due principali matrici, riscaldamento e traffico, fino al raggiungimento dei valori sottosoglia previsti dalla normativa vigente;

ORDINA

ai conduttori degli impianti termici nell'ambito dell'esercizio degli stessi

- 1) di abbassare di un grado la temperatura massima interna consentita che non dovrà pertanto superare i 19 °C+2°C di tolleranza per gli edifici - di cui all'art.3 del DPR 412/93 - rientranti nelle seguenti categorie: *edifici residenziali (E1.1-E1.2) edifici adibiti ad attività commerciali (E.5), edifici adibiti ad attività sportive (E6.2), edifici adibiti ad uffici pubblici (E.2) edifici adibiti ad uffici privati (E.2)*;
- 2) di limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento ad un numero massimo di ore giornaliere pari a tredici (13) comprese tra le ore 6,00 e le ore 23,00;

INVITA

nell'ambito degli interventi di limitazione inerenti i sistemi riscaldamento

a limitare, all'interno del centro abitato, l'utilizzo di caminetti aperti e chiusi e stufe alimentati a pellet e biomassa legnosa. Tale invito è rivolto a coloro i quali dispongono un sistema di riscaldamento alternativo ai predetti ed è *temporalmente limitato al raggiungimento dei valori sottosoglia*.

AVVERTE

che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento d'Igiene Urbana per la tutela della salute;

La presente ordinanza - a norma dell'art. 61 L.R. 05.12.1977 n° 56 e succ. modifiche – verrà pubblicata all'Albo Pretorio;

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale, nell'ambito degli interventi di limitazione del traffico, incrementi i controlli in attuazione al divieto di circolazione vigente sull'intero centro abitato di Valenza per i veicoli maggiormente inquinanti istituito dal 1 gennaio 2009 per le seguenti categorie di veicoli:

- EURO I diesel
- EURO II diesel immatricolati da più di 10 anni
- EURO I benzina

INFORMA

ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241, art. 3, che avverso il presente atto può essere opposto ricorso gerarchico al Prefetto di Alessandria, entro il termine di giorni 30 (trenta), naturali consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dello stesso, o, in alternativa ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data di notifica del presente atto

Valenza, lì 7/12/2011

IL SINDACO

firmato **Sergio CASSANO**